



## SETTORE N. 1

### SERVIZIO SETTORE 1 > FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE Registro Generale n. 130 del 12-03-2020

**Oggetto: Anno 2020 Costituzione del fondo risorse stabili, decentrate**

#### Il Responsabile del SETTORE N. 1

**VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

**VISTI** il decreto sindacale n. 26 del 23.10.2019 con cui veniva conferita tra l'altro al sottoscritto la responsabilità del Settore I – Finanziario, Affari Generali, Personale, Demografici ed Informatici;

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTO** l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso*



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

*nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.*

**VISTO** l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

**PRESO ATTO** che, la base di calcolo per l'anno 2020 è riferita al trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016, il quale però doveva rispettare i limiti di cui all'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 con una parametrizzazione all'anno 2015;

**PRESO ATTO** che il limite del 2016 da prendere oggi come riferimento è il risultato di tutte le norme sopra richiamate a partire dall'anno 2010, base di riferimento delle stesse e che pertanto questa amministrazione - in un'ottica di prudenza amministrativa ha operato una ricognizione amministrativa della corretta applicazione e definizione di tali norme a partire dal fondo 2010;

**PRESO ATTO** del disposto di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, c. 2 che testualmente si riporta: “2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari da € 83,20.= per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, che nel caso di questo Ente ammonta ad **€ 2.305,03.=**;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data” ... (omissis) per **€ 3.078,40.=** per un complessivo di **€ 5.383,43.=**; tali somme andranno a costituire il fondo delle risorse stabili anche per gli anni successivi;

**VISTE** le determinazioni n. 91 del 18/02/2019 e n. 663/12/2019, con le quale veniva quantificato il tetto massimo del fondo anno 2019 in € 152.493,39.=, ai sensi e per gli dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017;

**PRESA** visione del D.L. n. 135 del 14/12/2018, all'art. 11 ad oggetto: “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, in particolare dell'art. 11 bis comma 2 secondo cui: “Fermo restando quanto previsto dai [commi 557-quater](#) e [562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.](#)



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli [articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro \(CCNL\) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018](#), limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL](#), attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”;

**RICHIAMATO** il D.L 30 Aprile 2019 N. 34 ( c.d Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 Giugno 2019 n. 58 il quale in riferimento al trattamento accessorio del personale recita: “ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 N.75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro- capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**VISTA** la legge 160/2019 con la quale sono state apportate delle modifiche al decreto Legge 34/2019;

**VISTO** lo schema di D.P.C.M reso pubblico il 16 dicembre 2019 il quale prevede che il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 N° 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del decreto legge 34 del 2019 per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**ATTESO** che la norma sopracitata troverà applicazione solo a seguito dell'approvazione del D.M. attuativo;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 75/2017 l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni senza alcuna verifica da effettuare sul personale in servizio;

**DATO ATTO** che alla luce delle citate disposizioni le regole per la costituzione del fondo 2020 sono le stesse utilizzate per la costituzione dell'anno 2019 nella parte stabile confluisce l'unico importo consolidato del fondo 2017, il differenziale delle progressioni economiche, 83,20 € per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015, le eventuali risorse destinate alle alte professionalità e la Ria nonché degli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con deliberazione N.19 Sez. Aut. 2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018 ha definitivamente chiarito che: Gli incrementi del fondo risorse decentrate previste dall'art. 67 comma 2 lettera a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e



previste nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017;

**RILEVATO** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 parte stabile nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopracitate;

**DATO ATTO** che nel corso dell'anno 2019 sono intervenute delle cessazioni che permettono tra l'altro l'incremento della RIA del personale cessato nella parte stabile del fondo e che altre cessazioni dal servizio si verificheranno nel corso del 2020;

**CHE** all'inserimento nel fondo della RIA dei dipendenti cessati nell'anno 2019 e alle economie delle PEO del personale cessato nel corso del 2020 si provvederà con successivo atto;

**TENUTO CONTO** che il fondo per le risorse decentrate 2020 nell'importo definito con la presente determinazione rispetta i limiti in tema di contenimento della spesa di personale conformemente all'art. 1 comma 557 L. 296/2006 e succ. mod e int.;

**RITENUTO** pertanto procedere alla quantificazione provvisoria del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2020 nell'ammontare complessivo pari a € **104.075,56** ;

**DATO ATTO** che successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies D.lgs 30.03.2001 N. 165 e succ. mod e int. si procederà alla costituzione definitiva del fondo di cui trattasi;

**DATO ATTO** che l'indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative quantificato in € **48.417,83** corrisponde alle somme stanziare nel bilancio di previsione 2016;

**CONSIDERATO** che il Comune:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2019;
- che nell'anno 2019 ha rispettato il tetto di spesa di personale con riferimento al dato medi del triennio 2011/2013;

**DATO ATTO** del rispetto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/10/2017, ad oggetto "Modifica dell'organigramma e della struttura dei servizi e degli uffici comunali";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020;

**VISTA** la delibera G.C. N. 1 del 13.01.2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione parte contabile 2020;



**VISTO** il decreto del Sindaco n. 9 del 29/12/2018, con il quale sono state attribuite le funzioni di Titolari di Posizione Organizzativa dei diversi Settori, nonché i vicari di quest'ultimi;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 09/11/2015,

**DATO ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;

**DATO ATTO che** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7.8.1990 N°241 e successive modifiche ed integrazione per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse neppure potenziale per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

**DATO ATTO** che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli relativi al personale del bilancio di previsione 2020 e al cap. 4000 del bilancio di previsione 2020;

**VISTI** gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

Per le ragioni di cui in premessa;

#### **DETERMINA**

1. **DI COSTITUIRE** provvisoriamente ai sensi degli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 il fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2020 quantificato in € **104.075,56** = quale importo massimo per le risorse decentrate, inclusi gli incrementi previsti dall'art. 67 del nuovo CCNL del 21/05/2018,;
2. **DI PRECISARE** che il valore relativo alle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, quantificato in € **48.417,83**., corrisponde alle somme stanziare nel bilancio di previsione 2016, nonché alla somma massima utilizzabile a tal fine in virtù dell'art. 6 comma 3 del CCDI del Comune di Firenzuola sottoscritto, in via definitiva, in data 27.12.2018 il tutto meglio rappresentato nella tabella di seguito indicato:

*Tabella riassuntiva*

<b>Limite salario accessorio ex art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017</b>	<b>€ 152.493,39.=</b>
Incremento ex art. 67 comma 2 lett a) del CCNL 21.5.2018	€ 2.305,03.=
Incremento ex art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018	€ 3.078,40.=
Parte stabile	€ 98.692,13.=
<b>Totale parte stabile</b>	<b>€ 104.075,56.=</b>
Indennità posizioni organizzative	- € 48.417,83.=
Parte variabile	===

**COMUNE DI FIRENZUOLA**

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

Progressioni economiche ed indennità di comparto	- € 29.982,02	-17699,76
Avanzo di parte stabile		€ 56.393,78

3. **DI DARE ATTO** che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli relativi al personale e al cap. 4000 del bilancio di previsione 2020;
4. **DI RISERVARSI** la facoltà di modificare parzialmente o completamente la costituzione del Fondo risorse Decentrate del personale non dirigente di cui al presente provvedimento anche alla luce del DPCM di cui si attende la pubblicazione, e di future circolari e/o chiarimenti che dovessero intervenire a livello normativo e giurisprudenziale;
5. **DI DARE ATTO** che successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies D.lgs 30.03.2001 N. 165 e succ. mod e int. si procederà alla costituzione definitiva del fondo di cui trattasi;
6. **DI COMUNICARE** per la dovuta informazione il presente atto alle OO.SS. E alle R.S.U ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.lgs 165/2001 e succ.mod. e int.
7. **DI DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;
8. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo;
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore N. 1 – Dott. Bacci Francesco;
10. **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, c. 9 bis della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Antonia Zarrillo, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2019;
11. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e successive mod. e int.

Firenzuola, 12-03-2020

IL RESP. DEL SETTORE  
F.to BACCI FRANCESCO



**COMUNE DI FIRENZUOLA**  
**Provincia di Firenze**  
Tel. 055-819941

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di determinazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 12-03-2020

Il Responsabile del Settore 1  
Servizio Finanziario  
F.to BACCI FRANCESCO

\*\*\*\*\*

### **PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 19-03-2020

Il Responsabile del Procedimento  
F.to FRANCHINI AMBRA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra riportata. Registro Pubblicazioni nr. 256

Firenzuola, 04-04-2020

Il Responsabile del Procedimento  
F.to FRANCHINI AMBRA

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE